	~	-
Oggi 30 Ottobre 201	8 in Roma, Largo Cardinal A. Galamini, 7 si è riunita l'	
	ell'Ente Bilaterale Faci - FIUDAC/s.	
Sono presenti, per la	F.A.C.I. Mons. Mariano Assogna giusta delega del Pre-	
sidente della Faci Do	n Maurizio Giaretti (all. n.1); per la FIUDAC/s il Presi-	
dente Enzo Busani.		
Alle ore 15:30 viene a	aperta l'assemblea, assume la Presidenza Mons. Mariano	×
Assogna quale delega	to del Presidente Don Maurizio Giaretti e nomindo ver-	
balizzante l'Avv. Virr	na Sabeni, per espletare il seguente o.d.g.	
1. approvazione	dello Statuto;	
2. nomina Consiç	glio Direttivo;	
3. nomina della P	residenza.	
4. Varie ed event	uali.	
1) approvazione delle	o Statuto	
Visto il Contratto C	ollettivo Nazionale di Lavoro per i Sacristi addetti al	
Culto dipendenti da E	nti Ecclesiastici che prevede al suo art. 19 la costituzio-	
ne dell'Ente Bilaterale	2018-2021;	
visto l'atto costitutivo	dell'Ente Bilaterale sottoscritto in data 18 luglio 2018	2
tra la FACI e la FIUD	AC/s in persona dei rispettivi legali rappresentanti;	3
dopo attenta riflession	ne ed analisi del testo, l'Assemblea dei Soci approva	
all'unanimità il seguer	nte statuto:	20
"STATUTO	DELL'ENTE BILATERALE FACI – FIUDAC/s	
	Art. 1	
	Costituzione e Natura	

È costituito l'Ente Bilaterale Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia	
(FACI) – Federazione Italiana Unioni diocesane Addetti al Culto/ sacristi (FIU-	
DAC/s), di seguito ENBIFF, avente natura giuridica di associazione che non perse-	
gue fini di lucro.	
Sede	
L'ENBIFF ha sede in Roma, presso la FACI nazionale in Largo Cardinal A. Gala-	
mini n. 7. L'ENBIFF potrà istituire sedi secondarie e uffici nell'ambito del territo-	
rio nazionale.	
Art. 3	
Scopi	
L'ENBIFF ha i seguenti scopi:	
a) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale;	
b) promuovere e gestire, anche a livello locale, iniziative in materia di formazione e	
qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti	
competenti, avvalendosi anche di risorse previste dalle normative;	
c) svolgere le azioni opportune affinchè siano predisposti corsi di studio che, garan-	
tendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavora-	A .
tori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati	7
alle caratteristiche delle attività svolte dai sacristi;	
d) definire le condizioni oggettive che costituiranno i requisiti necessari per il pas-	10-
saggio dal secondo al primo livello di cui all'art. 2 del CCNL Sacristi vigente e suc-	17
cessivi rinnovi e modifiche;	
e) esprimere parere vincolante di conformità sulle domande presentate dai datori di	
lavoro che intendano assumere sacristi classificati di secondo livello in rapporto al-	
	Pag. 2

		*
	le norme previste dal CCNL Sacristi in materia, esaminando le condizioni oggettive	
	di cui al CCNL vigente e successivi rinnovi e modifiche;	
<i>j</i>	f) svolgere le funzioni in materia di emersione e riallineamento retributivo in base	
	alle normative vigenti e certificare le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c.;	
8	g) svolgere le funzioni di conciliazione ed arbitrato in caso di licenziamenti e di	
	provvedimenti disciplinari;	
	h) svolgere le funzioni di normalizzazione dei contratti di lavoro e di corretta appli-	
	cazione del CCNL Sacristi nel caso di rapporti di lavoro prestati alle dipendenze di	
	una pluralità di parrocchie, di unioni di parrocchie o di comunità pastorali o simili;	
	i) assolvere i compiti espressamente previsti dal CCNL Sacristi, dai contratti e ac-	
	cordi collettivi definiti dalle parti sociali e dalla legge.	
1	L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce uno strumento di interpretazione ed applica-	
	zione del CCNL Sacristi nonché uno strumento per lo svolgimento delle attività indi-	
	viduate dalle parti stipulanti il contratto stesso.	
	L'ENBIFF avrà inoltre i seguenti scopi:	/
	dirimere le controversie e tutto quanto possa darvi origine comprese le sanzioni	
a	disciplinari e la loro impugnazione relative al rapporto di lavoro;	87
	m) promuovere iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale	
a	anche predisponendo schemi formativi al fine di migliorare l'utilizzo dei contratti di	
i	inserimento relativi alla figura dell'apprendistato;	
n	n) seguire ed individuare le varie problematiche in materia di salute e sicurezza sul	Ely
	avoro promuovendone la risoluzione sia ai sensi della normativa vigente sia con la	
i	ndividuazione di eventuali nuovi strumenti in aggiunta a quanto stabilito ex lege;	
		Pag. 3

	o) ricercare ed elaborare anche ai fini statistici, i dati relativi ai contratti di appren-	
	distato e di part-time anche al fine di valutare la corretta applicazione delle norme	
	contrattuali anche in relazione a sistemi di riconoscimento delle competenze;	
	p) rappresentare gli enti ecclesiastici e loro collaboratori, presso tutte le persone,	
	fisiche e giuridiche al fine di realizzare al meglio gli scopi di cui al CCNL sacristi ed	
	al presente Statuto;	
	La partecipazione all'ENBIFF ed alla utilizzazione delle sue attività e servizi è con-	
	dizionata alla effettiva applicazione del CCNL ed all'effettivo versamento dei con-	
	tributi come in esso stabilito.	
	Art. 4	
	Durata	
	La durata dell'ENBIFF è a tempo indeterminato.	
	Art. 5	
-	Finanziamento	
Ne.	L'ENBIFF è finanziato attraverso i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavo-	
-	ratori secondo quanto stabilito nel CCNL e dal Regolamento.	7
-	Art. 6	10/
7	Patrimonio	
0	Il patrimonio dell'ENBIFF è costituito dalle quote associative che verranno versate	
	dai soci e da ogni altro contributo, lascito o donazione secondo quanto previsto nel	
	Regolamento, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità	/ <a< td=""></a<>
	dell'ENBIFF.	5k
	Art. 7	
-	Soci	
1	1	

Pag. 4

Sono soci dell'ENBIFF la FACI Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia	
e la FIUDAC/s Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al Culto Sacristi.	
Beneficiari	
I beneficiari delle attività svolte dall'ENBIFF sono gli iscritti alla FACI e/o alla	
FIUDAC/s.	
Organi	
Gli organi dell'ENBIFF nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e pari-	
tetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci, sono:	
1) l'Assemblea dei soci;	
2) la Presidenza;	
3) il Consiglio Direttivo;	
4) il Revisore dei Conti.	
Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di cinque esercizi finanziari e per-	7
mangono sino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio.	7
I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dai soci di cui all'art. 7	2
del presente Statuto entro i trenta giorni antecedenti la loro scadenza.	
La funzione di componente degli Organi statutari ha termine in caso di morte, deca-	
denza e /o dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al pe-	
nultimo comma del presente articolo.	
La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente senza	£/2
giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.	/ W
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova de-	
signazione secondo le procedure indicate all'art. 11. I sostituti rimangono in carica	
	Pag. 5

sino alla scadenza del quinquennio in corso. Tutti i componenti degli organi debbo-	
no possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5 comma 1 , lett. d) Dlgs	
276/03.	
Art. 10	
Assemblea dei soci	
L'assemblea dei soci è composta dai due rappresentanti legali della Faci e della	
FIUDAC/s o loro delegati.	
Le delibere dell'Assemblea dei Presidenti saranno assunte sulla base dei criteri in-	
dicati nell'art. 11 del presente Statuto.	
Art. 11	
Poteri dell'Assemblea dei soci	
L'Assemblea dei Soci:	
a) nomina i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 ed il Revisore Unico	
dei Conti ai sensi dell'art. 15;	
b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al	
successivo art. 14;	
c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento dell'ENBIFF;	*
d) dispone le modifiche statutarie e regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo;	
e) approva su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget	ii
previsionale, nonché la relazione annuale del Presidente del Consiglio Direttivo;	
f) delibera gli eventuali compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli	
eventuali emolumenti a favore del Revisore dei Conti;	\$1
g) delibera lo scioglimento dell'ENBIFF e ne nomina il commissario ad acta;	
	-

Pag. 6

h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le linee di sviluppo dell'attività isti-	
tuzionale dell'ENBIFF, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella program-	
mata per l'anno successivo;	
i) prende atto della decadenza degli altri Organi ai sensi dell'art. 17 del presente	
Statuto;	
l) delibera il bilancio consuntivo e la relazione annuale predisposti dal Commissario	
ad acta nella fattispecie indicata all'art. 17 del presente Statuto.	
Art. 12	
Convocazione e validità dell'Assemblea dei soci	
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente appartenente al Socio col	
maggior numero di iscritti, almeno due volte l'anno per approvare il bilancio con-	
suntivo ed il budget previsionale nonché, nelle fattispecie indicate nell'art. 11 del	
presente Statuto. In via straordinaria è altresì convocata per iniziativa di uno dei	
due Soci.)
La convocazione dell'Assemblea dei soci è disciplinata secondo quanto previsto dal	
Regolamento.	
Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.	
Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere convocato il Revisore Unico dei	
conti.	
Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio del Consiglio Direttivo assistono	
alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.	
Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario che redigerà il verbale della riu-	f.
nione.	
Art. 13	
Consiglio Direttivo.	
	Pag. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri designati dai soci di cui all'art. 7, dei	
quali 3 su designazione della FACI tra i suoi iscritti e 3 su designazione della FIU-	
DAC/s tra i suoi iscritti. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati	
dall'Assemblea dei Soci.	
a) predispone il budget previsionale ed il bilancio consuntivo affinchè siano sottopo-	
sti all'approvazione dell'Assemblea dei soci;	
b) propone all'Assemblea dei soci le modifiche da apportare allo Statuto ed al Rego-	
lamento dell'Ente;	
c) propone all'Assemblea dei Soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale	
dell'Ente, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per	
l'anno successivo;	
d) propone all'Assemblea dei soci il regolamento dell'Ente;	
e) indirizza e coordina la gestione dell'Ente assumendo i provvedimenti relativi al	/
funzionamento ed all'organizzazione interna dello stesso;	
f) predispone una relazione annuale, allegata al bilancio consuntivo, sull'andamento	G
della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso,	
per l'approvazione dell'Assemblea dei soci;	
g) approva, su proposta della presidenza, la pianta organica dell'Ente in base alle	
esigenze operative.	
Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente a norma del Regolamento e	
può essere convocato, con le stesse modalità, anche su richiesta di almeno 1/3 dei	70-
Consiglieri in carica.	Flore
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consi-	
glieri in carica e le relative deliberazioni, proposte dal Consiglio Direttivo secondo	
	Pag. 8

le procedure previste dal regolamento, sono valide qualora siano assunte con il voto	
favorevole dei 2/3 dei presenti.	
In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'argomento viene ripreso in esame	
in una nuova riunione indetta entro i successivi 20 giorni.	
In caso di ulteriore mancanza di quorum la proposta viene ritirata.	
Art. 14	
Presidenza	
 La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente nominati	
dall'Assemblea dei soci nell'ambito del Consiglio Direttivo e da un Segretario eletto	
dal Consiglio Direttivo.	
La Presidenza è attribuita a uno dei consiglieri appartenenti al Socio con il maggior	
numero di iscritti e la Vice Presidenza a uno dei consiglieri appartenenti all'altro	
Socio.	7
La Presidenza:	
a) sovrintende al funzionamento dell'ENBIFF, esercitando tutte le funzioni ad essa	
demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;	8
b) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
c) convoca gli organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;	
d) in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo,	
salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.	
Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENBIFF e lo rappresenta in tutti i nego-	FA
zi giuridici secondo le deliberazioni degli organi statutari.	7
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assumendone l'ufficio in caso di sua as-	
senza o impedimento o per sua espressa delega.	
	Pag. 9

Atteso che la sede dell'ENBIFF coincide con la sede della Faci in Roma Largo Car-	
dinal A. Galamini n. 7 il Segretario dell'ENBIFF è nominato dal Presidente nella	
persona del Segretario della Faci.	
Il Segretario redige i verbali, cura l'archivio, predispone la documentazione istrut-	
toria per il raggiungimento degli scopi dell'ENBIFF di cui all'art. 3 e collabora alle	
strette dipendenze del Presidente secondo le necessità inerenti alla attività	
dell'ENBIFF e secondo quanto previsto dal Regolamento.	
Revisore dei Conti	
Il Revisore Unico nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente del	
Consiglio Direttivo ed iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Mi-	
nistero di Grazia e Giustizia	
a) verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie e controlla l'amministrazione	
dell'ENBIFF;	
b) accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci	
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto;	
c) redige inoltre la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depo-	9
sitandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea	
indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo;	
d) assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.	
Qualora se ne ravvisi la necessità ed ovvero nel caso di notevole sviluppo	72
dell'esercizio finanziario, il Revisore Unico può essere sostituito dal Collegio dei	
Revisori composto da un Presidente nominato dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti	
all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e	
due membri designati rispettivamente tra gli iscritti Faci e FIUDAC/s.	
	Pag. 10

Art. 16	
Esercizio e Bilancio	
L'esercizio finanziario dell'ENBIFF inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di	
ogni anno.	
Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato	
dall'Assemblea dei soci entro il 15 dicembre dell'anno precedente, il bilancio con-	
suntivo dell'esercizio precedente entro il successivo 30 aprile.	
Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.	
Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'ENBIFF, nei limiti di quanto	
previsto dal Regolamento, devono essere deliberati congiuntamente dal Presidente e	
dal Vice Presidente.	
Art. 17	
Scioglimento	
Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo dell'ENBIFF, l'intero patrimonio	
dell'Ente, una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti ed	
esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dal	
commissario ad acta nominato dall'assemblea dei soci all'unanimità, sulla base di	
apposito accordo a favore di altra associazione con finalità analoghe a quelle per-	
seguite dall'ENBIFF.	
Art. 18	
Regolamento	
Le attività dell'ENBIFF ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse,	1
sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto da apposito Regolamento, predispo-	Of the
sto dal Consiglio Direttivo.	
Art. 19	
	Pag. 11

		8
	Disposizioni finali	
V	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge	
	vigenti in materia.	
	Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività,	
	delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a dispo-	
	sizioni espressamente pattuite a livello nazionale tra i Soci."	
	2) nomina Consiglio Direttivo;	
	Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto si procede alla nomina dei membri del Con-	
	siglio Direttivo e vengono designati per la FACI: Mons. Roberto Bizzarri,	
	Don. Giambattista Piacentini, Avv. Virna Sabeni;	
	per la Fiudac/s: Maurizio Bozzolan, Michele Cassano, Dott. Carlo Alberto	
	Balzarini.	
	3) nomina della Presidenza	
n	I Soci poi nominano la Presidenza composta da: Presidente Mons. Roberto	
T(Bizzarri, Vice Presidente Maurizio Bozzolan.	
W	Alle ore 17:00 l'Assemblea viene chiusa.	
	F.A.C.I.) En law on law	
	FIUDAC-SIER IISHOW IISHOW	



Pos. 1-2 Prot. 70

DELEGA

In seguito alla costituzione dell'Ente Bilaterale FACI-FIUDAC/S del 18 Luglio 2018, io sottoscritto Don Maurizio Giaretti, quale Presidente della Faci dovendo procedere alla costituzione del Consiglio Direttivo, vista la convocazione dell'assemblea dei soci indetta a tale fine per il giorno 30 ottobre 2018, indico quali membri del suddetto Consiglio Direttivo: Mons. Roberto Bizzarri, Mons. Giambattista Piacentini ed Avv. Virna Sabeni.

Propongo per la carica di Presidente Mons. Roberto Bizzarri.

Contestualmente, vista la mia improvvisa necessità di allontanarmi per motivi urgenti legati al recente lutto personale, e vista altresì la urgenza di procedere con opportuna premura all'espletamento dell'ordine del giorno,

DELEGO

il Segretario Faci, Mons. Mariano Assogna a rappresentarmi ed agire per mio conto conferendogli ogni più ampio potere che dovesse rendersi utile ai fini dell'espletamento dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.

Roma, 30 ottobre 2018



Il Presidente Don Maurizio Giaretti ol. Maurizio Giaretti